

D.M. 17 luglio 2015, n. 141 ⁽¹⁾.

Modifiche al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272 ⁽²⁾ ⁽³⁾

(1) Pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(3) Della pubblicazione del presente provvedimento è stato dato avviso nella G.U. 13 ottobre 2015, n. 238, con *Comunicato 13 ottobre 2015*.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTO il *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e in particolare l' *articolo 29-sexies*, comma 9-sexies, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto;

VISTO il *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272*, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015, recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all' *articolo 5, comma 1, lettera v-bis*), del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 1, del *decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272*, prevede l'obbligo di presentare all'autorità competente la relazione di riferimento per i gestori degli impianti elencati nell'Allegato XII alla parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, ad eccezione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche e da altri impianti di combustione con potenza di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale;

VISTO il *decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*;

VISTO in particolare l'articolo 37, comma 2, lettera d), che aggiunge agli impianti di cui al punto 2) dell' *Allegato XII* alla parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, anche gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW;

CONSIDERATO che tali modifiche determinano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del *decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272*, l'obbligo per i gestori degli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale, di presentare all'autorità competente la relazione di riferimento;

RITENUTO che, ai fini della presentazione della relazione di riferimento, gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale, siano assimilati alle centrali termiche e agli altri impianti di combustione con potenza di almeno 300 MW aventi la stessa alimentazione;

DECRETA

Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272

1. L' *articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272*, è sostituito dal seguente:

"1. I gestori degli impianti elencati nell' *Allegato XII* alla parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale, presentano all'autorità competente la relazione di riferimento."

2. All' *articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272*, è aggiunto il seguente comma:

"4. E' fatta salva la facoltà per i gestori di presentare all'autorità competente la relazione di riferimento in luogo degli esiti della procedura di cui al comma 2, entro i tempi di cui all'articolo 4, comma 1, informando al riguardo l'autorità competente."

Art. 2 Disposizioni transitorie



1. Il termine di cui all' *articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272*, decorre dall'entrata in vigore del presente decreto per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale.
